

IMPRESE SUBAFFIDATARIE, SUBFORNITRICI, SUBAPPALTATRICI

Crediti, tutela in ordine sparso

Tutela in ordine sparso per i crediti delle imprese subaffidatarie, subappaltatrici e su-fornitrici. L'art. 47, comma 2 della legge 58/2019 di conversione del dl Crescita punta a offrire tutela patrimoniale alla filiera di imprese subaffidatarie di appaltatori e contraenti generali entrati in crisi a partire dal 2018 e che, per la maggior parte, hanno avuto accesso a procedure concordatarie. Ma non mancano perplessità sull'efficacia rispetto al fine perseguito. In primo luogo per quanto riguarda la platea di soggetti beneficiari. Le disponibilità dell'apposito «Fondo salva-opere», questa la denominazione, sono volte a soddisfare, nella misura massima del 70%, «i crediti insoddisfatti dei subappaltatori, dei subaffidatari e dei subfornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori». Quindi, mentre nel caso di crisi dell'appaltatore sono ristretti i crediti della intera filiera per lavori, forniture e servizi (subappaltatori, subaffidatari e subfornitori), nel caso di crisi del contraente generale, l'intervento sembra limitato ai soli «affidatari di lavori», con esclusione di fornitori e prestatori di servizi. Si tratta di una scelta quasi paradossale, atteso che proprio nel caso dell'affidamento a contraente generale, questi è tenuto ad eseguire una serie di servizi specialistici (espropri, progettazione, prove, direzione lavori), esclusi invece nell'appalto di sola esecuzione, di rilevante impatto economico. L'esclusione dall'accesso al Fondo dei crediti derivanti dall'affidamento di tali servizi, come anche di quelli derivanti da forniture, aventi

causa dal contraente generale configura una contraddizione difficilmente spiegabile se non con le traversie di un testo che, originariamente, avrebbe dovuto essere inserito nel dl Sbloccacantieri o nella relativa legge di conversione. Altra osservazione che si ricava dalla lettura del testo è l'equiparazione, rispetto all'accesso al Fondo, dei crediti chirografari ai crediti privilegiati, posto che la norma non opera alcuna distinzione al riguardo, da cui consegue un apprezzabile vantaggio, coerente con l'ottica di istituzione e funzionamento del fondo, per le imprese creditrici, la maggior parte delle quali sussunte nella categoria dei creditori chirografari, ovvero la categoria usualmente più penalizzata nella procedura concordataria. Da ultimo, una disposizione che potrebbe registrare criticità nell'applicazione è quella che vede la certificazione del credito operata dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale «svolte le opportune verifiche»: si pensi al caso di contestazioni tra le parti contrattuali, ovvero a situazioni di irregolarità fiscale o contributiva del creditore (anche conseguenza della crisi del committente) che potrebbero costituire un serio ostacolo nella concreta operatività del Fondo. Sul punto il decreto attuativo previsto dal comma 1-quater dell'art. 47 ben potrebbe affidare l'istruttoria «a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara».

Massimo Frontoni,
fondatore di Massimo Frontoni
Avvocati

—© Riproduzione riservata—

